



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA  
NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E  
STATISTICI.

*Direzione Generale per la Motorizzazione*

Prpt. n. 63630 R.U.

Roma, 22 giugno 2009

Ai Dirigenti Generali Territoriali  
Loro Sedi

Ministero dell'Interno  
Servizio di Polizia Stradale  
Roma

Ai Dipartimenti per i Trasporti Terrestri  
Segreteria Amministrativa  
Sede

Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per impresa e l'internazionalizzazione  
D.G. per il mercato, la concorrenza,  
il consumatore, la vigilanza e la normativa  
tecnica.

Ai C.S.R.P.A.D. Roma

Roma

Ai C.P.A. Loro Sedi

Alla Direzione Generale per l'autotrasporto  
Sede

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali  
D.G. Attività Ispettive  
Roma

Alle Divisioni della Direzione Generale per la  
Motorizzazione  
Sede

Comando Generale  
dell'Arma dei Carabinieri  
Roma

Ai Comitato centrale per l'albo degli  
autotrasportatori  
Sede

Al Comando Generale  
della Guardia di Finanza  
Roma

All'Assessorato ai Trasporti, Turismo e  
Comunicazioni  
90100 Palermo

UNIONCAMERE Roma

Alla Regione Siciliana  
Assessorato Regionale Turismo Commercio e  
Trasporti - Direzione Compartimentale per la  
Sicilia 90141 Palermo

INFOCAMERE Roma

ANFIA Torino

CUNA Torino

Alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio  
Motorizzazione Civile ed Infrastrutture  
Ferrovie Lungo Adige San Nicolò, 14  
38100 Trento

UNRAE Roma

FEDERAICPA Roma

Alla Provincia Autonoma di Bolzano  
Alto Adige - Ripartizione 38 Traffico e Trasporti  
39100 Bolzano

Oggetto : Regolamento (CE) n. 68/2009 della Commissione del 23 gennaio 2009 che adegua per la nona volta al progresso tecnico il Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.

Il regolamento in argomento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 21 del 24 gennaio 2009, ha introdotto alcune specifiche tecniche al fine di rendere possibile il montaggio dell'apparecchio di controllo (tachigrafo digitale), sui veicoli delle categorie M1 e N1.

In particolare, per i suddetti veicoli, immessi in circolazione per la prima volta tra il 1° maggio 2006 e il 31 dicembre 2013, si prevede il montaggio di un adattatore, definito come "un elemento dell'apparecchio di controllo che fornisce un segnale rappresentativo della velocità e/o della distanza da essi percorsa e che ne permette il funzionamento".

Al riguardo, sono giunte a questa Amministrazione alcune richieste di chiarimenti sulla portata delle prescrizioni del regolamento (CE) 68/2009 al fine di determinare se l'obbligo di installazione dell'adattatore sopra citato riguarda tutti i veicoli delle categorie M1 e N1 o solo alcune tipologie.

Sull'argomento, la Commissione europea ha precisato che al fine di determinare quale siano i veicoli (di categoria M1 ed N1) interessati dall'obbligo di installazione dell'adattatore sia necessario riferirsi al campo di applicazione del regolamento (CE) 561/2006 che prevede che ogni veicolo immatricolato dopo il 1° maggio 2006, impiegato nel trasporto di merci, la cui massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, supera le 3.5 tonnellate è soggetto all'obbligo di essere munito di tachigrafo digitale. Il campo di applicazione non è perciò stato variato dal Regolamento in oggetto.

In alcuni dei veicoli sopra citati, soggetti cioè all'obbligo di installazione del tachigrafo digitale, non è possibile installare altri tipi degli attuali sensori che siano in grado di soddisfare le disposizioni dell'allegato I B e delle sue appendici da 1 a 11 al regolamento (CE) 3821/85.

Per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio in questi veicoli è necessaria la presenza di un adattatore di tipo omologato che è stato specificato negli emendamenti ora introdotti dal Regolamento (CE) 68/2009 al regolamento (CE) 3821/85.

Pertanto, soltanto alcuni dei veicoli di categoria M1 ed N1, soggetti all'installazione del tachigrafo digitale, devono essere muniti dell'adattatore previsto dal regolamento (CE) 68/2009.

Anche sulla base di conforme parere della competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico si precisa quanto segue:

Le omologazioni dell'adattatore come tale o come componente dell'apparecchio di controllo rientrano tra quelle previste all'art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 agosto 2007;

Il montaggio dell'adattatore, nel rispetto di quanto previsto al punto 5. del Regolamento (CE) N. 68/2009, può essere effettuato dai centri tecnici autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico e solo i centri tecnici autorizzati agli interventi tecnici possono effettuare sull'apparecchio di controllo e sull'adattatore una qualsiasi delle operazioni di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e capitoli V e VI dell'allegato I B.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Arch. Maurizio Vitelli)



  
Erario